

LEGGE 5 aprile 2011, n. 6.
**Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali.**

Rappresentanza di genere

Art. 3.

Rappresentanza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

‘Art. 1 bis. - 1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.’;